

INAIL

GUIDA

all'assicurazione

Edizione 2018

GUIDA

all'assicurazione

Edizione 2018

Pubblicazione realizzata da

Inail

Direzione centrale pianificazione e comunicazione
Direzione centrale rapporto assicurativo

© 2018 - Inail

ISBN 978-88-7484-593-4

Distribuita gratuitamente dall'Inail, ne è vietata la vendita e la riproduzione anche parziale.

Tipolitografia Inail - Milano, febbraio 2018

Istruzioni per l'uso

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro.

Lo Stato stabilisce l'obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l'onere economico.

L'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questa guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione ed a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.

La guida si divide in cinque parti:

Le informazioni generali	5
Per poter comprendere il fondamento giuridico e normativo dell'obbligatorietà dell'assicurazione Inail.	
Le attività lavorative rischiose	7
Per poter individuare se l'attività esercitata è da assicurare.	
I lavoratori assicurati	13
Per identificare i requisiti che danno diritto all'assicurazione.	
L'assicurazione e il contributo in agricoltura	14
L'assicurazione dei lavoratori marittimi	17
Tipologie di lavoratori tutelati	19
La figura del datore di lavoro	23
Per individuare i soggetti che devono stipulare l'assicurazione e sostenerne l'onere economico.	
Particolari figure di datore di lavoro	23

Gli obblighi del datore di lavoro

27

Per precisare gli obblighi, previsti dalla Legge, a cui si deve attenere il datore di lavoro sia nei confronti dell'Ente assicuratore che del lavoratore assicurato.

Il premio assicurativo

35

Le informazioni generali

L'assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e succ. mod.), e anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e).

In tal senso si cita in particolare il d.lgs. 38/2000, emanato in relazione all'art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti dalla Corte di Cassazione che hanno determinato l'estensione delle categorie di lavoratori e delle attività soggette all'obbligo assicurativo.

Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Inail la denuncia dell'attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa.

Di norma il lavoratore rientrante nell'obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall'Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In via generale il costo dell'assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

Le attività lavorative rischiose

L'evoluzione dei processi lavorativi e l'introduzione costante di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

La legge, nell'individuare **le attività rischiose**, le suddivide in **due grandi gruppi**:

- **attività svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti**
- **attività che**, per loro natura, **esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'utilizzo di macchine**, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

Attività rischiose svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

L'obbligo assicurativo è previsto per **le persone addette** a tutte quelle **attività che comportino l'utilizzo di macchine**, apparecchi ed impianti a pressione, elettrici e termici **o che siano svolte in laboratori ed ambienti** organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.

In quest'ultimo caso, la norma tutela il lavoro in sé e per sé considerato e non solo quello che viene eseguito presso le macchine o le altre fonti di rischio.

L'obbligo sussiste anche se l'impiego di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all'attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse.

Nell'assicurazione **sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie**, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Attività rischiose svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

Vi sono attività lavorative che, anche se svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti, esprimono, per loro natura, un elevato grado di pericolosità.

Anche per le persone addette a queste attività, è obbligatoria l'assicurazione Inail.

Tali attività sono tassativamente individuate dalla legge ed indicate in specifici elenchi, di seguito riportati.

LAVORAZIONE	DESCRIZIONE
Lavori edili e stradali	Opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, anche su prefabbricati; sono compresi i lavori sulle strade, i lavori di innaffiatura, la spalatura della neve, la potatura degli alberi e il diserbo.
Installazione e manutenzione di macchine ed impianti	Lavori di messa in opera, riparazione, modificazione e rimozione, compreso il montaggio, lo smontaggio e le operazioni di collaudo.
Bonifica e miglioramento fondiario	Esecuzione di opere per la sistemazione di frane, territori montani, regolazione di sorgenti e corsi d'acqua, compresi i lavori di manutenzione dei canali e il drenaggio in galleria.
Lavori di scavo	Opere eseguite a cielo aperto o in sotterraneo e qualsiasi altro lavoro che preveda l'uso di mine.
Lavori per ferrovie, tramvie e funivie	Opere di costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, compresi i lavori connessi al loro esercizio.
Distribuzione gas, acqua ed elettricità; servizio telefonico e radiotelevisivo	Lavori di produzione ed estrazione, trasformazione, approvvigionamento e distribuzione; costruzione, riparazione e rimozione di impianti, linee e condotte, compresi i parafulmini.
Trasporto via terrestre	Quando si fa uso di mezzi meccanici o animali.
Magazzini di deposito	Lavori connessi all'esercizio di magazzini per il deposito di merci o altri materiali.
Rimessaggio e custodia	Esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio, anche all'aperto, di mezzi meccanici.
Carico e scarico	Lavori ed attività concernenti carico e scarico.
Navigazione	Attività di navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea.

Pesca	Lavori connessi alla pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; vallicoltura, mitilicoltura, ostricoltura.
Sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive	Lavori di produzione, trattamento, impiego e trasporto, nonché lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita. In ogni caso vanno compresi tra i materiali infiammabili i petroli greggi, gli oli minerali bianchi e gli oli minerali lubrificanti.
Piante	Taglio, riduzione, trasporto e getto.
Stabilimenti metallurgici	Compresi gli stabilimenti meccanici e le fonderie.
Pelli, vetro e ceramica	Lavori per la concia delle pelli, vetrerie e fabbriche di ceramiche.
Miniere, cave, torbiere e saline	Compreso il trattamento delle materie estranee anche se effettuato in luogo di deposito.
Cemento e laterizi	Lavori inerenti alla produzione di cemento, calce, gesso e laterizi.
Cantieri navali	Costruzione, demolizione, riparazione di navi e natanti, nonché il recupero di essi o del loro carico.
Macelli e macellerie	Lavorazioni connesse all'attività di pubblici macelli e macellerie.
Estinzione incendi	Con esclusione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Servizio di salvataggio	Attività inerenti al servizio di salvataggio.
Vigilanza privata	Servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e di pesca.
Nettezza urbana	Lavori inerenti al servizio di nettezza urbana.

**Allevamento,
riproduzione e
custodia di animali**

Compresi lavori nei giardini zoologici e negli acquari.

**Pubblici spettacoli e
parchi di
divertimento**

Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento o esercizio di parchi di divertimento, con esclusione delle persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali.

**Esercitazioni tecnico
pratiche di lavoro**

Per le esercitazioni svolte nelle scuole e nei corsi di qualificazione e addestramento professionale.

I lavoratori assicurati

Il lavoratore è il soggetto tutelato dall'assicurazione, in quanto destinatario delle prestazioni previste al verificarsi dell'infortunio sul lavoro o del manifestarsi della malattia professionale.

Nell'assicurazione obbligatoria Inail la legge, oltre a precisare le attività rischiose e i datori di lavoro che devono stipulare l'assicurazione, individua attraverso alcuni requisiti **quali sono i lavoratori tutelati**. Conoscerli è importante perché:

- **il datore di lavoro è obbligato ad assicurarli**
- **ad essi spettano comunque le prestazioni previste anche se il datore di lavoro non è in regola con l'assicurazione (per il principio di automaticità delle prestazioni, secondo il quale la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio contributivo).**

Requisiti soggettivi

Il lavoratore, per essere tutelato dall'assicurazione Inail, deve possedere i seguenti requisiti:

- **essere adibito in modo permanente, avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose**
- **prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio**
- **svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui**
- **percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.**

L'assicurazione e il contributo in agricoltura

La tutela in agricoltura trova disciplina nel titolo II del Testo Unico.

Costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio-economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento.

In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni.

Il campo di applicazione della tutela è delimitato dal requisito oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i soggetti tutelati.

L'attività agricola, per essere tutelata, deve essere esercitata nell'ambito di **un'azienda agraria**. L'art. 2135 del C.C. individua l'azienda agraria, dato che definisce l'**imprenditore agricolo** come: *"chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"*.

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola:

- i lavori di coltivazione dei fondi, la selvicoltura e l'allevamento degli animali (lavorazioni agricole principali) anche se svolti con macchine;
- le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l'efficacia in quanto preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all'utilizzo dei sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo.

Sono queste lavorazioni che devono rientrare in modo esclusivo nell'esercizio "normale" dell'agricoltura; in mancanza di tale condizione devono essere assicurate, invece, nella gestione industriale.

In pratica non è facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti sia agricola o industriale.

Il principio guida è quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili per assicurarne la conservazione.

Sempre in tale ottica, un ulteriore principio risulta essere quello indivi-

duato, più di recente, dal decreto legislativo n. 228/2001 che, coerentemente alle tendenze evolutive delle attività svolte in agricoltura e, in particolare, delle attività ad essa connesse, dispone in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile all'attività dell'imprenditore agricolo.

Il citato decreto ha introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al quale si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

- I lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.;
- le attività di cui al Titolo I del t.u. se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole;
- altre attività considerate agricole se svolte in maniera svincolata da un processo produttivo di tipo agricolo (ad es. lavori di forestazione, manutenzione impianti irrigui, cura della fauna, raccolta di prodotti agricoli, servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale).

Infine, ai sensi della l. n. 96/2006, rientrano nella tutela agricola le attività di agriturismo.

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il t.u. elenca all'art. 205:

- i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali;
- i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende (la l. n. 203 del 3 maggio 1982 ha previsto la conversione, fra gli altri, dei contratti di mezzadria e colonia in contratti di affitto a coltivatore diretto. I contratti ancora esistenti, quindi, sono da considerare in via di estinzione);
- i sovrastanti ai lavori. Se però sono inquadrati in qualità di impiegati o dirigen-

ti, costoro sono assicurati in via esclusiva all'Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e non all'Inail;

- i soci di cooperative;
- i parenti addetti all'azienda agricola o forestale.

A decorrere dal 1° giugno 1993, per effetto dell'art. 14 del decreto legislativo n. 155/1993, convertito con modificazioni nella l. n. 243/1993, i lavoratori autonomi tutelati in agricoltura sono identificati secondo gli stessi criteri che individuano l'area dei soggetti assicurati per l'invalidità e la vecchiaia.

Inoltre, per effetto della modifica intervenuta, viene ridefinito il concetto di abitualità, che va intesa come attività svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte dell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

I lavoratori autonomi sono tenuti all'iscrizione nei ruoli agricoli dell'INPS.

La disciplina contributiva in vigore prevede:

- a) un contributo a carico del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti;
- b) una quota contributiva capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.

I seguenti casi riguardano attività che, pur essendo agricole, sono ricondotte nell'ambito della tutela prevista dalla Gestione industria (Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e pagamento del premio in gestione ordinaria), in base alle modalità di svolgimento della medesima attività agricola:

- cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici propri o forniti dai loro soci con conseguente assoggettamento all'obbligo e alla tutela assicurativa per tutti gli operai dipendenti da tali imprese, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato;
- lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente o prevalentemente per conto terzi;

- agriturismi nel caso in cui la loro attività sia indipendente dall'attività svolta dall'azienda agraria.

Anche i lavoratori parasubordinati operanti in ambito agricolo sono soggetti alle disposizioni del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e sono quindi assicurati all'Istituto mediante la gestione ordinaria (premio assicurativo calcolato in base alla retribuzione e al tasso di tariffa relativo alla lavorazione svolta).

Infatti, l'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha esteso l'obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati, individuati nei soggetti che percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa¹ e che svolgono lavorazioni rischiose, indipendentemente dal "settore" di appartenenza del committente e quindi anche nel caso in cui siano svolte in ambito agricolo.

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'Istituto indennizza anche il danno biologico, ossia lesione alla integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona (per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000).

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del "danno biologico" nella gestione agricoltura, sino all'anno 2012 si provvedeva mediante una specifica addizionale sui contributi assicurativi determinata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I contributi assicurativi sono riscossi dall'INPS insieme a quelli dovuti per la copertura previdenziale, secondo modalità fissate dallo stesso Ente e sono, poi, accreditati all'Inail a cadenza trimestrale.

L'assicurazione dei lavoratori marittimi

Per effetto dell'intervenuto trasferimento all'Istituto delle funzioni dell'ex-Ipsema, i lavoratori addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima sono assicurati presso l'Inail, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, nn. 11

¹ Art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir approvato con decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

e 12 (attività protette), dall'art.4, ultimo comma (caratteristiche delle persone assicurate) e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (soggetti assicuranti).

L'assicurazione dei lavoratori del settore marittimo tutela obbligatoriamente i componenti dell'equipaggio addetti alla navigazione e della pesca esercitata con navi o con galleggianti anche a scopo da diporto².

Si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.

Le attività protette sono la navigazione e la pesca, che presuppongono l'utilizzazione delle navi.

L'obbligo assicurativo scatta obbligatoriamente per le persone che siano addette ai lavori della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea (eccetto la mera attività di volo di per sé esclusa dall'obbligo assicurativo Inail), nonché della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura.

Sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima.

² Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate unità da diporto, intendendosi ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Le unità da diporto si distinguono in:

- nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
- imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
- natante da diporto: ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri.

Le unità da diporto esercitano la navigazione da diporto ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché a scopi commerciali, anche mediante navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b. è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Tipologie di lavoratori tutelati

Si riportano nella tabella seguente altre categorie di lavoratori che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare.

LAVORATORI	CARATTERISTICHE
Sovrintendenti ai lavori	Anche se non partecipano materialmente ai lavori.
Artigiani (tenuti ad autoassicurarsi)	Che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
Apprendisti	Quali sono considerati dalla legge.
Insegnanti, alunni, istruttori, inservienti e addetti	Che attendono ad esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro, ai corsi di qualificazione ed addestramento professionale o ad altre esercitazioni di lavoro comprese quelle di ginnastica.
Coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro	Che alle sue dipendenze svolgono opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Partecipanti all'impresa familiare	Il coniuge e i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori nell'ambito dell'impresa familiare in assenza del vincolo della subordinazione o societaria.
Soci di società e cooperative	Anche di fatto, comunque denominate, costituite o esercitate, i quali prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Viaggiatori di commercio e piazzisti	Che utilizzano non occasionalmente, per lo svolgimento delle proprie attività, veicoli a motore personalmente condotti.
Ricoverati	In case di cura, istituti, ospizi e ospedali che per servizio interno e per attività occupazionali svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.

- Detenuti** In istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena che per servizio interno e per attività occupazionali svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.
- Religiosi o religiose** Che prestano opera manuale retribuita alle dipendenze di terzi (esclusi gli enti ecclesiastici), anche se gli accordi e la retribuzione sono stati fissati direttamente con l'ente ecclesiastico di appartenenza.
- Pescatori** Della piccola pesca e delle acque interne.
- Componenti dell'equipaggio delle navi anche da diporto** Imbarcati per svolgere incarichi connessi alla condotta della nave o addetti ai servizi complementari di bordo.
- Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari** Coloro che svolgono le loro mansioni esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, in qualità di lavoratori subordinati, anche a tempo parziale e con retribuzione in denaro o in natura.
- Medici e tecnici di radiologia autonomi** Esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
- Lavoratori a domicilio** Che, con vincoli di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, anche con l'aiuto accessorio dei soli familiari, lavoro retribuito anche per conto di più imprenditori.
- Ballerini e tersicorei (ballerini di fila)** Che svolgono le loro attività artistiche con vincolo di subordinazione, sono addetti all'allestimento, alla prova e alla esecuzione di pubblici spettacoli.
- Assistenti contrari** Coloro che sono incaricati dal proprio datore di lavoro di controllare il lavoro svolto da altro impresario per conto del proprio.
- Personale addetto a macchine elettriche, computer, etc.** Addetti a macchine elettriche in generale, computer, registratori di cassa, macchine per scrivere, etc.
- Conducenti di veicoli a motore** Coloro che, per il lavoro loro affidato, conducono personalmente e non occasionalmente veicoli a motore.

Lavoratori dello spettacolo	Coloro che, con vincolo di subordinazione, svolgono attività artistica in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli.
Sindacalisti	Coloro che svolgono attività sindacale a tempo pieno ed operano direttamente presso un Sindacato dal quale sono anche retribuiti.
Animatori turistici	Coloro che, con vincolo di subordinazione e nell'ambito di strutture ricettive connesse all'attività turistica, organizzano giochi, gare, spettacoli a beneficio dei clienti.
Associati degli studi professionali	Sono assicurati se operano alle stesse condizioni dei soci di società semplici, "ai sensi degli artt. 1 e 4, p. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ossia in presenza del rapporto di "dipendenza funzionale" e cioè se il professionista, inserito nella organizzazione sociale, presta la propria opera per conto della società.
Soggetti addetti a lavori socialmente utili di pubblica utilità	Coloro che sono impegnati dagli Enti promotori nell'ambito di specifici progetti.
Lavoratori somministrati	Assunti da agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Casalinghi/e	Soggetti in età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora.
Lavoratori dell'area dirigenziale	Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del t.u. ed anche se già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze assicurative private.
Lavoratori "parasubordinati"	Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del t.u. o che si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti che siano strumentali all'esercizio delle mansioni svolte.
Sportivi professionisti dipendenti	Per l'attività sportiva svolta con vincolo di dipendenza in favore di Società sportive professionistiche.

Tirocinanti Per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolte fuori dell'azienda, senza alcuna limitazione.

Prestatori di lavoro occasionale L'art. 54-bis della l. 21 giugno 2017, n. 96 contempla due modalità di utilizzo dei voucher, ossia

1. Libretto famiglia: con cui le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, si avvalgono dei voucher per lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e ad anziani, ammalati o disabili e per l'insegnamento privato supplementare.
2. Contratto di prestazione occasionale, mediante il quale un utilizzatore (diverso dalla persona fisica di cui al Libretto famiglia), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La figura del datore di lavoro

In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'Inail anche se non sono stati regolarmente assicurati (sempre per il principio di automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio.

Ai fini dell'obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro:

Le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali

che occupano personale dipendente addetto:

- a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi
- alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge.

Particolari figure di datore di lavoro

Al fine di evitare dubbi circa l'individuazione del soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione Inail, la legge ha evidenziato altri soggetti da considerare datori di lavoro.

Nella tabella che segue sono stati indicati per ogni datore di lavoro i rispettivi lavoratori da assicurare.

DATORE DI LAVORO

LAVORATORI DA ASSICURARE

Artigiani

Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda.

Società di ogni tipo e cooperative

Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita e di sovrintendenza.

Associati in partecipazione

Gli associati in partecipazione che prestano opera manuale retribuita o di sovrintendenza.

Compagnie portuali

Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali.

Carovane di facchini e simili

Nei confronti dei propri componenti.

Armatori delle navi

Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima.

Società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo

Nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori delle navi.

Scuole, istituti di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola

Nei confronti di insegnanti, inservienti o altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica.

Nei confronti di alunni che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica. Soggetti privati promotori di tirocini formativi.

Case di cura, istituti ed ospizi

Nei confronti dei ricoverati, istruttori o sovrintendenti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, una attività ritenuta rischiosa.

Istituti e stabilimenti di prevenzione e pena

Nei confronti dei detenuti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, una attività ritenuta rischiosa.

Gli appaltatori e concessionari di lavori, opere e servizi

Anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o altri Enti Pubblici.

Chi concretamente fruisce di prestazioni d'opera	Nei confronti del personale occupato in violazione delle disposizioni di legge.
I soggetti che direttamente e per proprio conto adibiscono persone ad attività rischiose, nei limiti a fianco indicati	<ul style="list-style-type: none">- anche una sola persona addetta alle seguenti attività: opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia di animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento;- più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose.
Possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive	Nei confronti dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Soggetti promotori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità	Nei confronti dei lavoratori impegnati negli specifici progetti.
Agenzie di somministrazione	Nei confronti dei lavoratori somministrati a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Casalinghi/e	Nei confronti di se stessi.
Committenti di lavoro "parasubordinato"	Nei confronti dei lavoratori "parasubordinati" compresi i collaboratori coordinati e continuativi.
Committenti di prestazioni occasionali	Nei confronti di lavoratori che svolgono prestazioni occasionali nell'ambito delle attività e dei settori previsti dall'articolo 54-bis della l. 21 giugno 2017, n. 96 (Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale).



Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro quando inizia la propria attività assume, nei confronti dell'Ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti obblighi:

- 1. denuncia dei lavori**
- 2. DNA e comunicazioni obbligatorie**
- 3. denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani**
- 4. libro unico del lavoro**
- 5. pagamento dei premi**
- 6. denuncia degli infortuni**

Il committente di lavoro "parasubordinato" è equiparato al datore di lavoro per tutti gli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria.

1. DENUNCIA DEI LAVORI

Il datore di lavoro, nel momento in cui inizia la propria attività, deve presentare all'Inail la denuncia dei lavori (o di esercizio) contenente per ogni singola sede di lavoro tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione, ossia l'attività esercitata, le lavorazioni svolte e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori in relazione alle lavorazioni stesse.

Le imprese devono utilizzare il servizio telematico ComUnica delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che permette l'iscrizione al Registro delle imprese e contestualmente all'Inail con una procedura unica.

L'utilizzo di ComUnica ai fini assicurativi non è previsto per i soggetti che non sono imprese, per gli armatori e per i soggetti con polizze speciali. In tali casi la denuncia telematica di iscrizione/di esercizio deve essere presentata tramite il servizio online del portale Inail.

La denuncia di lavoro, oltre alla parte anagrafica riguardante il datore di lavoro, la ragione sociale, l'indirizzo, il legale rappresentante, il codice fiscale, deve precisare la natura dei lavori stessi, i macchinari adoperati, le lavorazioni complementari

e accessorie, l'esposizione delle maestranze al rischio silicosi, informazioni sul personale occupato e sui salari erogati.

La denuncia deve essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori o, nel caso ciò non sia possibile - data l'urgenza e la natura delle lavorazioni - entro cinque giorni dall'inizio dei lavori stessi motivandone il ritardo, mediante modalità telematiche (art. 12 del t.u., modificato dal d.m. 19 settembre 2003).

Se partecipano al lavoro parenti o affini del datore di lavoro o soci di cooperative o altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale e non, i medesimi devono essere denunciati nominativamente.

Il datore di lavoro deve inoltre presentare all'Inail, entro trenta giorni, apposita denuncia per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio ecc.) Deve inoltre denunciare, nello stesso termine, le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa (art. 12 t.u., modificato dal d.m. 19 settembre 2003).

Per modificazione di estensione della natura del rischio si intende il mutamento di uno dei seguenti elementi: natura della lavorazione svolta, uso di macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera.

2. DNA E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

La DNA (Denuncia Nominativa Assicurati), prevista per dipendenti e i parasubordinati dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, è stata abolita. Dall'11 gennaio 2008 tutti i datori di lavoro, in caso di assunzione, cessazione, modificazione e proroga del rapporto di lavoro devono effettuare una sola comunicazione per via telematica ai Servizi per l'impiego.

I datori di lavoro domestico (colf e badanti) devono effettuare le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro all'INPS.

3. DENUNCIA NOMINATIVA SOCI/COLLABORATORI/COADIUVANTI ARTIGIANI E NON ARTIGIANI

I datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'Inail dei se-

guenti lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai Servizi per l'impiego:

- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
- coadiuvanti delle imprese commerciali;
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

La denuncia è effettuata utilizzando il servizio telematico DNA soci, attivo in www.inail.it (servizi online-denunce).

4. LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Il Libro unico del lavoro è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

1. la sede legale dell'Impresa;
2. lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato;
3. i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o vidimati, in sede di stampa, da soggetti abilitati;
2. a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica;
3. modalità informatica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail. Prima della messa in uso deve essere fatta comunicazione scritta all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

5. PAGAMENTO DEI PREMI

Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è il pagamento dei premi: infatti, a norma dell'art. 27 del t.u., "la spesa dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro". Tale spesa consiste nel pagamento dei "premi" nell'industria in cui sono ricompresi anche i premi del settore marittimo e dei "contributi" in agricoltura. Per quanto riguarda il lavoro "parasubordinato", il premio è invece ripartito tra il committente (2/3) e il lavoratore "parasubordinato" (1/3).

Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi:

- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo;
- il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione; esso è indicato con un rapporto pro mille delle retribuzioni (retribuzioni x tasso : 1000).

Il tasso del premio è stabilito nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

I premi per il settore marittimo sono determinati ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, applicando le aliquote stabilite dalla specifica tariffa.

Il primo pagamento del premio per il periodo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre dello stesso anno viene effettuato dal datore di lavoro su richiesta dell'Istituto (richiesta allegata al certificato di assicurazione).

Tale premio deve essere versato in via anticipata ed è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dal datore di lavoro nella denuncia di esercizio, salvo successivo conguaglio (c.d. regolazione) da effettuarsi sulle retribuzioni effettivamente erogate.

Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro liquida direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente e alla rata anticipata per l'anno in corso, così come previsto dal d.m. 23 ottobre 1990.

Il procedimento di Autoliquidazione risulta così articolato:

- l'Inail, entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - notifica al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1° gennaio (20 SM);

- comunica le basi del calcolo del premio assicurativo rendendo disponibili per il datore di lavoro gli elementi necessari sul proprio sito istituzionale.
- il Datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno:
- calcola il premio annuo per regolazione, comprensivo dell'addizionale ex ANMIL dell'1% e sottrae da tale importo quello della rata anticipata;
 - calcola il premio anticipato per rata con lo stesso procedimento seguito per regolazione utilizzando il tasso comunicato dall'Inail per tale anno;
 - effettua la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed esegue il pagamento dell'importo positivo risultante con modello di delega F24. A seguito della migrazione nel 2016 in GRA Web del settore marittimo, pagano con F24 anche gli armatori.
- il Datore di lavoro entro il 28 febbraio di ogni anno (in caso di anno bisestile entro il 29 febbraio):
- trasmette in via telematica, attraverso gli appositi servizi on-line, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno precedente.

Il procedimento sopra descritto costituisce la regola generale, alla quale fanno eccezione:

1. la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte. Nel caso in cui il datore di lavoro per l'anno di sola rata presuma di erogare retribuzioni di importo inferiore a quelle corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni, dandone comunicazione motivata all'Istituto entro il 16 febbraio utilizzando l'apposito servizio on-line (art. 28, 6° comma del Testo Unico, comma sostituito dal d.m. 3 dicembre 1996);
2. la facoltà di effettuare il pagamento del premio annuale, anziché in unica soluzione:
 - in quattro rate trimestrali di pari importo, in scadenza rispettivamente 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto (art. 3-quater DL 16/2012 conv. L 44/2012) e 16 novembre (l. 449/1997 e succ. mod.) indicando tale scelta in occasione dell'invio della dichiarazione delle retribuzioni. Sulle tre rate successive alla prima sono applicati gli interessi nella misura fissata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (calcolati al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente);
 - in rate mensili consecutive ai sensi della legge n. 389/1989, previa presentazione all'Istituto di motivata istanza di rateazione ordinaria, soggetta a provvedimento di concessione da parte dell'Istituto. Sulle rate suc-

cessive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (calcolati in base al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, ex Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato di 6 punti).

Sono previsti inoltre i cosiddetti "premi speciali" (es. premio unitario artigiani) ai quali si ricorre in tutti quei casi in cui la natura e le modalità dei lavori o altre circostanze non consentano di accertare gli elementi necessari per il computo del premio ordinario di assicurazione.

In alcuni casi, inoltre, le leggi stabiliscono agevolazioni o riduzioni contributive specifiche che consentono al datore di lavoro di versare i premi assicurativi in misura inferiore a quella ordinaria.

6. DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO E DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il datore di lavoro è tenuto, ai fini statistici e informativi, a comunicare telematicamente all'Inail, e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro quarantotto ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi), i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i dipendenti o assimilati, che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento³.

La comunicazione di infortunio deve essere effettuata telematicamente utilizzando l'applicativo "Comunicazione di infortunio" all'interno dei servizi on line di www.inail.it

Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia di infortunio ai fini assicurativi utilizzando il servizio "Denuncia/comunicazione di infortunio" sempre all'interno del sito www.inail.it.

³ Sono esclusi i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, i coltivatori diretti, i partecipanti all'impresa familiare e i soci delle società semplici nel settore agricolo per gli eventi occorsi a loro stessi.

In caso di infortunio mortale, o quando per la gravità dell'accaduto si prevede tale pericolo, la denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'infortunio, con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere effettuata, per via telematica dai datori di lavoro pubblici e privati, dai consulenti del lavoro preventivamente autenticati presso le Sedi Inail, dagli iscritti negli albi degli "avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali", che abbiano effettuato la prescritta comunicazione telematica agli Ispettorati Territoriali del lavoro, dalle Associazioni di categoria.

Per gli infortuni occorsi agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, la denuncia/comunicazione deve essere effettuata dal comandante della nave o in caso di suo impedimento, dall'armatore/datore di lavoro.

Se l'infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia/comunicazione deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio, nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.

La denuncia di infortunio deve essere inviata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia avuto notizia e deve essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

I dati delle certificazioni mediche sono resi disponibili telematicamente dall'Inail ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Altro obbligo del datore di lavoro è l'invio della denuncia per le malattie professionali che deve essere trasmessa, dal datore di lavoro con le modalità su indicate, sempre corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il datore di lavoro è venuto a conoscenza del caso.

La sede competente a trattare il caso di infortunio o di malattia professionale è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi assicurativi, l'adempimento relati-

vo all'invio all'autorità locale di pubblica sicurezza della notizia di ogni infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni si intende assolto con l'invio telematico all'Istituto della denuncia di infortunio ai fini assicurativi.

I dati delle denunce sono resi disponibili telematicamente dall'Inail ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Il premio assicurativo

Il premio ordinario - Le quattro Tariffe dei premi.

Il premio di assicurazione dovuto all'Inail si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi.

La retribuzione utile ai fini del calcolo del premio può essere:

- la retribuzione effettivamente percepita;
- la retribuzione convenzionale stabilita, per talune tipologie di lavoratori, con decreti ministeriali o con legge;
- la retribuzione di ragguglio, di importo pari al minimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail, che si assume in via residuale in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Lo strumento tecnico con il quale vengono stabiliti i tassi di premio relativi alle singole lavorazioni è la Tariffa dei premi.

Si tratta di una classificazione tecnica delle lavorazioni assicurate cui corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio della lavorazione, così come risulta dal rapporto oneri/retribuzioni registrato dall'Inail in un determinato periodo di osservazione.

Il premio assicurativo è quindi proporzionale alla concreta rischiosità della specifica lavorazione, espressa da un valore numerico che è il "tasso di premio".

Il sistema tariffario è articolato per "Gestioni Tariffarie" (Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività), ad ognuna delle quali corrisponde una specifica Tariffa dei premi. L'inquadramento dei datori di lavoro nelle singole "Gestioni Tariffarie", detto anche "inquadramento settoriale", è determinato dalla "classificazione aziendale" valida ai fini previdenziali ed assistenziali.

Il premio richiesto alla singola azienda varia in relazione a diversi parametri tutti finalizzati a riconoscere un trattamento più favorevole alle aziende a minore rischio infortunistico.

Lo strumento utilizzato è il "sistema di oscillazione dei tassi" (sistema bonus-malus), che consente di ridurre o aumentare, entro limiti prestabiliti, la misura del "tasso medio nazionale".

Il sistema distingue tra le aziende di nuova istituzione, considerando tali quelle che operano da meno di un biennio, e quelle che invece operano da più di un biennio. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività viene considerata la situazione dell'azienda soltanto in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Per il periodo successivo, invece, vengono considerati i seguenti elementi:

- andamento infortunistico aziendale;
- attuazione di interventi di miglioramento delle misure di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008).

Con l'adozione del sistema di oscillazione dei tassi, il premio diventa anche un efficace strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali inserito in un sistema più ampio e coordinato di incentivi, tutti mirati all'adozione di misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

I premi speciali unitari

In molte situazioni, rispetto alle quali esistono difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nel modo sopra delineato, l'articolo 42 del t.u. prevede la possibilità di stabilire "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Le categorie di assicurati per le quali sono attualmente previsti "premi speciali unitari" sono le seguenti:

a) Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano

L'art. 4, 1° comma, n. 3, del t.u. ricomprende nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle proprie imprese.

Per quanto riguarda il premio assicurativo dovuto, è previsto il pagamento di "premi speciali unitari" annui che si applicano ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori nonché ai familiari coadiuvanti.

L'attuale Tariffa ripartisce le lavorazioni assicurate - individuate secondo la codifica delle voci della Tariffa dei premi della "Gestione Tariffaria" Artigianato - in

nove classi di rischio, per le quali sono stabilite misure di premio rapportate alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi (vedi d.m. del 1° febbraio 2001 e d.m. 12 dicembre 2000).

Il premio speciale dovuto per ogni persona rientrante nell'assicurazione obbligatoria è quello stabilito per la classe di rischio in cui rientra la lavorazione svolta dai lavoratori in parola. Il sistema consente però di scegliere una retribuzione superiore a quella minima: in questo caso il premio è aumentato proporzionalmente secondo parametri indicati nella stessa Tariffa.

I premi speciali annui sono comprensivi del sovrappremio silicosi e non sono soggetti ad oscillazione per andamento infortunistico.

b) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto

Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti d'impresa - e, per i facchini, al settore di attività. Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio.

c) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo

Sono stabiliti premi per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta - non inferiore al minimale giornaliero - al tipo di frantoio (Frantoio di Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse; Frantoio di Tipo B: qualunque altro frantoio) ed alla durata dei lavori.

d) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)

Tali persone sono i marittimi che esercitano professionalmente la pesca con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza, che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

La normativa in vigore stabilisce un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta, non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera.

e) Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

La copertura antinfortunistica degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare in funzione della rivalutazione delle rendite. Gli studenti e gli alunni sono assicurati per gli infortuni che accadano nel corso di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.

f) Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio

È stabilito un premio a persona per ogni prova d'arte, posto a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico-pratiche o di idoneità.

g) Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

Sono stabiliti premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrono all'opera di personale medico.

h) Soggetti coinvolti in attività gratuite di pubblica utilità

È previsto, in via sperimentale, per gli anni 2018 e 2019, un premio speciale unitario che garantisce la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti.

L'assicurazione obbligatoria Inail scatta in presenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 1 "attività protette" del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed è posta a carico di un Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che reintegra l'Istituto degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, entro appositi limiti di spesa⁴.

⁴ Art. 1, commi 180 e 181, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

i) Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, a decorrere dall'anno 2018⁵, è stata prevista la destinazione strutturale di una quota a carico del bilancio dello Stato per finanziare la copertura delle minori entrate per premi Inail derivanti dall'onere aggiuntivo necessario per garantire la tutela dei rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro dagli allievi iscritti ai corsi IeFP.

⁵ Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

